

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 10 ottobre 1972 accompagnante il disegno di legge
sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

(del 26 gennaio 1973)

Il disegno di legge sulle imposte e tasse di circolazione proposto dal Consiglio di Stato, che sostituirà la legge 7 febbraio 1961, non apporta sostanziali modifiche; si tratta di un aggiornamento della nostra legge cantonale alle diverse disposizioni federali di applicazione della legge 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

Il Consiglio di Stato precisa nel suo messaggio che il disegno di legge proposto non apporta alcun aumento delle imposte di circolazione; si riserva tuttavia di proporre una revisione delle stesse in un prossimo futuro, nel quadro di un esame generale delle entrate finanziarie del Cantone.

Secondo i dati indicati nel messaggio, concernente 19 Cantoni, ivi compreso il Ticino, si rileva che le imposte previste dalla nostra legge si mantengono nella media svizzera, ed è solo a partire dai 20 CV che sono di pochi franchi inferiori alla media.

Unicamente per ragioni amministrative, va rilevato che le tasse per moto-leggere e motocicli non saranno più calcolate sulla loro potenza espressa in cmc, ma in CV; questa modifica non comporta alcun aumento o modifica delle imposte attuali.

Il Consiglio di Stato propone di respingere la mozione dell'on. Urbano Bizzozzero e confirmatari del 13 dicembre 1971, con la quale si chiedeva al Consiglio di Stato di voler presentare, con urgenza, una modifica della legge 7 febbraio 1971, prevedendo, già a partire dal 1. gennaio 1972, il ritorno ai Comuni del 20 % sul totale degli incassi annuali per tasse e imposte della circolazione, in base agli automezzi risultanti immatricolati nei singoli Comuni; ritenuto, in ogni caso, la fissazione di un minimo e massimo, nonché la presa in considerazione della potenzialità economica dei singoli Comuni.

La Commissione ha ampiamente discusso il problema sollevato dai mozionanti, ritiene però di non poter accogliere, così come è proposta, la mozione stessa; invita però il Consiglio di Stato a voler esaminare il problema e risolverlo in senso favorevole nel merito della mozione. La Commissione ammette che i Comuni devono sobbarcarsi non indifferenti oneri a seguito del sempre crescente sviluppo della circolazione, ponendo così ai Comuni serie difficoltà, non solo per risolvere il problema viario interno, ma anche alle non indifferenti spese per la creazione di posteggi, di segnalazioni, semafori, ecc.

La Commissione propone quindi di respingere la mozione in forma come presentata, la stessa viene però mantenuta nel merito del problema sollevato.

Segnaliamo brevemente le modifiche proposte dal progetto di nuova legge:

All'art. 2, per ragioni di praticità, si delega la competenza al Consiglio di Stato di fissare, in via di regolamento, le diverse tasse per l'emissione delle licenze e dei permessi speciali, si tratta di tasse che variano dai Fr. 2,— ai Fr. 30,—. L'importo massimo di competenza del Consiglio di Stato è fissato in Fr. 50,—.

Viene estesa la competenza del Consiglio di Stato per quanto ha riferimento alla concessione di esoneri, totali o parziali, di imposte della circolazione, per i veicoli a motore e i rimorchi di enti pubblici o associazioni, senza scopo di lucro, che svolgono attività di pubblica utilità (Stato, Comuni, polizie comunali, associa-

zioni samaritane per i servizi di automobili, associazioni automobilistiche per soccorsi stradali, società di salvataggio, ecc.), nonché per i veicoli a motore per persone inferme che a seguito delle loro condizioni non ne possono fare a meno. Il Consiglio di Stato è intenzionato, a questo proposito, di concedere, a favore di questa categoria, un esonero totale per i moto-veicoli, tricicli e ciclomotori, e una riduzione del 50 % delle tasse per automobili di potenza non superiore agli 8 CV. Con questa proposta si è così tenuto conto della interrogazione dell'on. Rosita Genardini del 7 febbraio 1972.

A favore dei Comuni, in quanto incaricati del rilascio delle licenze di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori, è previsto un aumento della indennità finora riconosciuta, pari al 10 % delle imposte da loro incassate, portando la stessa al 20 %.

Alla lett. b) dell'art. 3 è proposta una nuova tassa, da Fr. 10,— a Fr. 500,—, per l'autorizzazione di manifestazioni sportive o altro, su strada pubblica; la vostra Commissione ritiene di invitare il Consiglio di Stato, o per esso il Dipartimento di polizia, nell'ambito della fissazione di queste tasse, che si tenga conto della qualità delle manifestazioni organizzate su strada, in particolare se si tratta di manifestazioni organizzate da società sportive o se pur essendo dalle stesse organizzate si svolgono all'insegna reclamistica di prodotti, fabbriche, ecc.

La vostra Commissione della Legislazione vi propone di accogliere il testo di legge proposto.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Nessi, relatore

Ballinari — Buffi — Ferrari — Frigerio
— Jelmini — Paltenghi - Gardosi —
Pini M. — Salvioni — Sganzi —
Tamburini — Tognini — Vassalli